

COMUNE DI PIETRACAMELA

PROVINCIA DI TERAMO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 28/05/2019

OGGETTO:

Parere proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/05/2019 ad oggetto:
“Modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali – Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018”

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 10.00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/05/2019 ad oggetto: **“Modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali –Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018”**

Premesso che:

- l'articolo 7, del D. Lgs. 267/2000 dispone che “ nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 441/97 il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massive dell'imposta;
- i principi generali dettati dalla legge 212/2000 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto e richiamato in particolare:

- la legge 145/2018;
- in particolare l'art. 1 comma 1091 che dispone “ *Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al*

trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene modificato il precedente regolamento stabilendo:

- di destinare una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti;

VISTI INFINE

- l'art. 53 comma 16 della legge 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 448/2001, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che lo stesso possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e dell'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011, in forza del quale le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF, dipartimento delle finanze, con le modalità di trasmissione telematiche di cui alla nota prot. n. 4033/2014 del Direttore del dipartimento delle finanze – direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

RILEVATO

- che nella proposta in trattazione si da atto al punto 2) del deliberato che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione;
- che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sono stati differiti con D.M. interno al 31/03/2019;
- che Il comune di Pietracamela rientra tra i Comune del Cratere per i quali è stato firmato il "decreto che proroga per ulteriori tre mesi il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2019/2021 e quindi al 30/06/2019;

TENUTO

- debitamente conto delle disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 della legge 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 448/2001;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Rilevata la sostanziale coerenza dell'articolato proposto e della sua rispondenza, almeno a livello programmatico, ai richiesti requisiti di costituzionalità ed imparzialità, nell'ottica di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

ESPRIME

- parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione n. 12 del 23/05/2019 come pervenuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Revisore Unico

D.ssa Antonietta Crisucci

